



Commissione Tributaria Regionale
per la Liguria

MASSIMARIO 2014

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA

Presidente della Commissione Tributaria Regionale
dott. Giovanni Soave

Direttore dell'Ufficio del Massimario
comm. dott. Salvatore Labruna

**Dirigente dell'Ufficio di Segreteria
della Commissione Tributaria Regionale**
dott.ssa Paola Bertonelli



Dipartimento
delle Finanze

Direzione della Giustizia Tributaria



© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per la Liguria**

In copertina: Allegory of Justice, published by J. Chereau, Paris, 1792

Genova, Marzo 2016

UFFICIO DEL MASSIMARIO
DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA LIGURE

Direttore dell'Ufficio del Massimario:

comm. dott. Salvatore LABRUNA

Segreteria di Redazione:

Sig.ra Gisella Anna SERRA (Funzionario)

Comitato Scientifico:

Presidente: prof. emerito Victor UCKMAR

Direttore: prof. emerito Cesare GLENDI

Componente: prof. Antonio LOVISOLO

Segretario: prof. Alberto MARCHESELLI

Selezionatori e Classificatori delle Sentenze

Dott.^{ssa} Paola BERTONELLI (Dir. CTR Liguria)

Dott.^{ssa} Carmela CAGGIANO (Dir. CTP Genova)

Dott.^{ssa} Donatella MARENCO (Dir. CTP Savona)

Dott.^{ssa} Linda RATTI (Dir. CTP La Spezia)

Avv. Marco MURIALDO (Dir. CTP Imperia)

dott. Fabio GRAZIANO (Giudice Tributario CTP Genova)

dott. Mario BALDINI (Giudice Tributario CTP La Spezia)

dott. Antonio SCHITO (Giudice Tributario CTP Savona)

avv. Gianfranco BRAGHERO (Avvocato Tributarista Pubblicista)

avv. Andrea GIOLO (Avvocato Tributarista)

dott. Ferruccio BOGETTI (Dottore Commercialista Pubblicista)

avv. Luisa AMORETTI (Avvocato Tributarista Pubblicista)

Redattori delle Massime:

dott. Fabio GRAZIANO (Giudice Tributario CTP Genova)

dott. Mario BALDINI (Giudice Tributario CTP La Spezia)

dott. Antonio SCHITO (Giudice Tributario CTP Savona)

avv. Gianfranco BRAGHERO (Avvocato Tributarista Pubblicista)

avv. Andrea GIOLO (Avvocato Tributarista)

dott. Ferruccio BOGETTI (Dottore Commercialista Pubblicista)

avv. Luisa AMORETTI (Avvocato Tributarista Pubblicista)

Questa nuova opera contenente una selezione della giurisprudenza tributaria ligure è il risultato del pregevole lavoro dell'Ufficio del Massimario che ha provveduto a selezionare e massimare le più significative sentenze delle Commissioni Tributarie della Liguria.

Ai giudici e a tutti quelli che hanno contribuito, esprimo un doveroso ringraziamento e una sincera riconoscenza per l'alta qualità dei contributi profusi.

Il Massimario è presente sul sito della Giustizia Tributaria, all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it>, all'interno della sezione "Documentazione Economica e Finanziaria" a cura del CERDEF. Nella medesima sezione, selezionando "Servizi di documentazione economica e finanziaria", sono visualizzabili tutte le decisioni presenti nella raccolta.

Con l'augurio che tutti gli operatori del diritto tributario possano trarre dalla presente raccolta importanti spunti per l'esercizio delle rispettive professioni.

*Il Presidente della
Commissione Tributaria Regionale*

Dott. Giovanni Soave

INDICE

ACCERTAMENTO	11
Sentenza del 07/01/2014 n. 3 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	11
Sentenza del 14/01/2014 n. 23 - C.T.R. Liguria Sez. 8.....	13
Sentenza del 27/01/2014 n. 79 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	14
Sentenza del 28/01/2014 n. 83 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	15
Sentenza del 11/02/2014 n. 175 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	16
Sentenza del 04/04/2014 n. 454 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	17
Sentenza del 08/04/2014 n. 484 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	18
Sentenza del 10/04/2014 n. 498 - C.T.R. Liguria Sez. 7.....	19
Sentenza del 11/04/2014 n. 511 - C.T.R. Liguria Sez. 7.....	20
Sentenza del 15/04/2014 n. 544 - C.T.R. Liguria Sez. 5.....	21
Sentenza del 23/04/2014 n. 568 – C.T.R. Liguria Sez. 6.....	22
Sentenza del 25/02/2014 n. 418 - C.T.P. Genova Sez. 10.....	23
Sentenza del 18/09/2014 n. 1663 - C.T.P. Genova Sez. 13.....	24
Sentenza del 13/03/2014 n. 120 - C.T.P. Savona Sez. 4.....	25
Sentenza del 28/03/2014 n. 146 - C.T.P. Savona Sez. 1.....	26
Sentenza del 28/03/2014 n. 148 - C.T.P. Savona Sez. 1.....	27
Sentenza del 04/04/2014 n. 168 - C.T.P. Savona Sez. 6.....	28
Sentenza del 29/05/2014 n. 289 - C.T.P. Savona Sez. 2.....	29
Sentenza del 06/06/2014 n. 300 - C.T.P. Savona Sez. 4.....	30
Sentenza del 09/06/2014 n. 313 - C.T.P. Savona Sez. 5.....	31
Sentenza del 11/06/2014 n. 326 - C.T.P. Savona Sez. 2.....	32
Sentenza del 26/06/2014 n. 347 - C.T.P. Savona Sez. 4.....	33
Sentenza del 26/06/2014 n. 357 - C.T.P. Savona Sez. 2.....	35
Sentenza del 17/07/2014 n. 397 - C.T.P. Savona Sez. 2.....	36
Sentenza del 29/10/2014 n. 562 - C.T.P. Savona Sez. 3.....	37
ACCISE	38
Sentenza del 02/10/2014 n. 1031 - C.T.R. Liguria Sez. 5.....	38
Sentenza del 25/02/2014 n. 418 - C.T.P. Genova Sez. 10.....	39

CATASTO	40
Sentenza del 23/05/2014 n. 267 - C.T.P. Savona Sez. 4	40
Sentenza del 29/08/2014 n. 453 - C.T.P. Savona Sez. 2	41
CONCESSIONI GOVERNATIVE	42
Sentenza del 12/05/2014 n. 631 - C.T.R. Liguria Sez. 4	42
Sentenza del 31/10/2014 n. 1159 - C.T.R. Liguria Sez. 1	43
CONTENZIOSO	44
Sentenza del 09/05/2014 n. 619 - C.T.R. Liguria Sez. 2	44
Sentenza del 23/09/2014 n. 967 - C.T.R. Liguria Sez. 1	45
Sentenza del 23/05/2014 n. 1068 - C.T.P. Genova Sez. 20	46
Sentenza del 28/05/2014 n. 1121 - C.T.P. Genova Sez. 13	47
Sentenza del 10/07/2014 n. 1439 - C.T.P. Genova Sez. 4	48
Sentenza del 18/09/2014 n. 1649 - C.T.P. Genova Sez. 4	49
Sentenza del 29/09/2014 n. 1839 - C.T.P. Genova Sez. 12	50
Sentenza del 04/11/2014 n. 2107 - C.T.P. Genova Sez. 20	51
Sentenza del 10/09/2014 n. 477 - C.T.P. Savona Sez. 3	52
Sentenza del 23/10/2014 n. 553 - C.T.P. Savona Sez. 2	53
DIRITTI CAMERALI	54
Sentenza del 24/02/2014 n. 230 - C.T.R. Liguria Sez. 1	54
DOGANE	55
Sentenza del 07/01/2014 n. 5 - C.T.R. Liguria Sez. 1	55
Sentenza del 16/01/2014 n. 49 - C.T.R. Liguria Sez. 1	56
Sentenza del 31/01/2014 n. 103 - C.T.R. Liguria Sez. 2	57
Sentenza del 11/03/2014 n. 315 - C.T.R. Liguria Sez. 6	58
Sentenza del 14/03/2014 n. 322 - C.T.R. Liguria Sez. 6	59
Sentenza del 22/04/2014 n. 566 - C.T.R. Liguria Sez. 4	60
Sentenza del 16/05/2014 n. 660 - C.T.R. Liguria Sez. 6	61
Sentenza del 27/05/2014 n. 679 - C.T.R. Liguria Sez. 4	62
Sentenza del 03/10/2014 n. 1039 - C.T.R. Liguria Sez. 5	63
Sentenza del 21/10/2014 n. 1112 - C.T.R. Liguria Sez. 1	64
Sentenza del 05/05/2014 n. 888 - C.T.P. Genova Sez. 13	65

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	66
Sentenza del 08/05/2014 n. 237 - C.T.P. Savona Sez. 2	66
IRAP	67
Sentenza del 26/03/2014 n. 404 – C.T.R. Liguria Sez. 1	67
IRES	68
Sentenza del 14/01/2014 n. 23 - C.T.R. Liguria Sez. 8.....	68
Sentenza del 23/04/2014 n. 568 - C.T.R. Liguria Sez. 6.....	69
Sentenza del 26/06/2014 n. 347 – C.T.P. Savona Sez. 4	70
Sentenza del 17/07/2014 n. 397 - C.T.P. Savona Sez. 2	72
IRPEF	73
Sentenza del 16/12/2014 n. 1261 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	73
Sentenza del 18/09/2014 n. 1664 - C.T.P. Genova Sez. 13	74
Sentenza del 18/06/2014 n. 322 - C.T.P. La Spezia Sez. 7	75
IVA	76
Sentenza del 07/01/2014 n. 3 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	76
Sentenza del 16/01/2014 n. 49 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	77
Sentenza del 27/01/2014 n. 79 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	78
Sentenza del 11/03/2014 n. 315 - C.T.R. Liguria Sez. 6.....	79
Sentenza del 25/02/2014 n. 418 - C.T.P. Genova Sez. 10	80
Sentenza del 14/05/2014 n. 977 - C.T.P. Genova Sez. 4	81
Sentenza del 17/07/2014 n. 397 - C.T.P. Savona Sez. 2.....	82
REGISTRO	83
Sentenza del 11/04/2014 n. 509 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	83
Sentenza del 09/12/2014 n. 2483 - C.T.P. Genova Sez. 12	84
Sentenza del 30/06/2014 n. 342 - C.T.P. La Spezia Sez. 7	85
Sentenza del 04/04/2014 n. 161 - C.T.P. Savona Sez. 4	86
Sentenza del 08/05/2014 n. 217 - C.T.P. Savona Sez. 1	87
Sentenza del 05/06/2014 n. 295 - C.T.P. Savona Sez. 1	88
Sentenza del 09/06/2014 n. 315 - C.T.P. Savona Sez. 5	89
Sentenza del 29/10/2014 n. 563 - C.T.P. Savona Sez. 3.....	90

RISCOSSIONE	91
Sentenza del 24/02/2014 n. 230 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	91
Sentenza del 04/03/2014 n. 272 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	92
Sentenza del 04/04/2014 n. 154 - C.T.P. Savona Sez. 4	93
SANZIONI	94
Sentenza del 10/02/2014 n. 160 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	94
Sentenza del 14/04/2014 n. 535 - C.T.R. Liguria Sez. 8.....	95
TARSU / TARES	96
Sentenza del 03/03/2014 n. 255 - C.T.R. Liguria Sez. 2.....	96
Sentenza del 07/10/2014 n. 1054 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	97
Sentenza del 23/10/2014 n. 553 - C.T.P. Savona Sez. 2	98
TRIBUTI LOCALI	100
Sentenza del 23/09/2014 n. 967 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	100

Legenda delle abbreviazioni:

<i>c.c.</i>	<i>Codice Civile</i>
<i>c.d.</i>	<i>Codice Doganale</i>
<i>c.d.c.</i>	<i>Codice Doganale Comunitario</i>
<i>C.E.</i>	<i>Comunità Europea</i>
<i>c.p.</i>	<i>Codice Penale</i>
<i>c.p.c.</i>	<i>Codice di Procedura Civile</i>
<i>c.p.p.</i>	<i>Codice di Procedura Penale</i>
<i>Cass.</i>	<i>Corte di Cassazione</i>
<i>Conf.</i>	<i>Conforme</i>
<i>Cost.</i>	<i>Costituzione</i>
<i>Ctp</i>	<i>Commissione Tributaria Provinciale</i>
<i>Cr</i>	<i>Commissione Tributaria Regionale</i>
<i>d.l.</i>	<i>Decreto Legge</i>
<i>d.lgs.</i>	<i>Decreto Legislativo</i>
<i>d.m.</i>	<i>Decreto Ministeriale</i>
<i>d.P.C.M.</i>	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</i>
<i>d.P.R.</i>	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
<i>l.</i>	<i>Legge</i>
<i>l.f.</i>	<i>Legge Fallimentare</i>
<i>l.r.</i>	<i>Legge Regionale</i>
<i>r.d.</i>	<i>Regio Decreto</i>
<i>r.d.l.</i>	<i>Regio Decreto Legge</i>
<i>reg.</i>	<i>Regolamento</i>
<i>Sez.</i>	<i>Sezione</i>
<i>Sez. stacc. o Sez. st.</i>	<i>Sezione staccata</i>
<i>TUIR</i>	<i>Testo Unico delle Imposte sui Redditi</i>

ACCERTAMENTO

Sentenza del 07/01/2014 n. 3 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IVA - Art. 2 e 3 D.P.R. 44/73 - Art. 22 D.P.R. 663/72 - Deducibilità costi - Violazione ex art. 444/97 (compilazione scheda carburante).

Massima:

In tema di scheda carburante si ritiene che la mancata indicazione dei chilometri sulla stessa non consenta di trascrivere in contabilità il numero di quelli percorsi da ciascun veicolo e quindi di poter dedurre i costi del carburante.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale:

La scheda carburante è utilizzata per gli acquisti di carburanti per automezzi, da parte di soggetti Iva, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, effettuati presso i rifornitori autorizzati. L'aspetto normativo è regolato dall'art. 2 della L. n. 31 del 21.02.1977, al quale si è data attuazione con l'art. 2 del D.M. n. 6287 del 07.06.1977.

Successivamente è intervenuto il D.P.R. n. 444 del 10.11.1997 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante) che contiene le attuali disposizioni sulle schede carburante.

Il decreto suddetto e la Circ. n. 205/E hanno dato ulteriori chiarimenti sulla compilazione e registrazione delle schede, ed in particolare l'art. 4 del D.P.R. n. 444 /97 ha stabilito che l'intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio dell'impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo, sancendo uno stretto rapporto tra il veicolo e i chilometri percorsi dello stesso al fine di poterne dedurre i costi dei rifornimenti.

Novità legislative affrancate dalla Sentenza Sent. n. 21798 del 09/11/2005 della Suprema Corte volte a ridurre il problema dell'utilizzo improprio delle schede carburante posto in essere per ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Sentenza del 14/01/2014 n. 23 - C.T.R. Liguria Sez. 8

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IRES - Test di operatività - C.M. n. 9/E/08 - Reddito minimo ex art. 30 L. 724/94 - Interpello disapplicativo - Coerenza in sede di studio di settore.

Massima:

La società per ottenere l'esclusione dalla soggezione al test di operatività non solo deve risultare congrua ma anche coerente in sede di studio di settore. Requisito della coerenza che si ritiene sussistere quando la società è correttamente posizionata nei confronti di tutti gli indicatori di coerenza economica applicabili nei suoi confronti. Tali indicatori, diversi da dagli indicatori di normalità economica che influenzano i livelli di congruità, sono quelli tradizionalmente presi in considerazione dagli studi di settore.

(Nel caso di specie la società sosteneva l'automatica esclusione dalla soggezione al test relativo alla valutazione dell'operatività della stessa, in quanto congrua allo studio di settore. Requisito che la commissione non ha ritenuto sufficiente perché non affiancato a quello della coerenza che, peraltro, richiama solo de relato gli studi di settore)

Sentenza del 27/01/2014 n. 79 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Vendita autovetture - Cessioni intracomunitarie - Presunta fittizietà - Indizi gravi, precisi, concordanti - Ente impositore - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Ricupero IVA - Illegittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' illegittima la pretesa relativa all'IVA per presunte cessioni intracomunitarie fittizie relative alla vendita di autovetture qualora l'ente impositore non abbia compiutamente provato gli indizi gravi, precisi e concordanti

(Nel caso di specie la contribuente, società di capitali avente ad oggetto la vendita di autovetture, risultava destinataria di un avviso di accertamento che ricuperava l'IVA non corrisposta per alcune cessioni intracomunitarie. L'ente impositore non aveva però provato gli indizi gravi, precisi e concordanti che avrebbero potuto legittimare le presunzioni).

Sentenza del 28/01/2014 n. 83 - C.T.R. Liguria Sez. 4

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Irpef - Reddito d'impresa - Art. 39, comma 1, Lett. d) secondo periodo del D.P.R. 600/1973 - Accertamento analitico induttivo - Antieconomicità attività esercitata -

Massima:

Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente. L'applicazione della procedura di accertamento per adesione quindi costituisce la modalità con la quale si realizza il contraddittorio, come momento essenziale, del procedimento di determinazione presuntiva dei ricavi.

Sentenza del 11/02/2014 n. 175 - C.T.R. Liguria Sez. 4

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IRPEF - Mancato rinnovo appalto - Cessione ramo d'azienda - Avviamento

Massima:

Nulla è dovuto a titolo di avviamento quanto il contribuente espone i motivi che lo hanno condotto alla dismissione dell'attività di trasporto per conto terzi quale ad esempio il mancato rinnovo del contratto di appalto. Nel caso di specie, infatti, la mancanza di commesse rendeva inutile il mantenimento di una licenza di autotrasportatore che è stata ceduta al valore di mercato per il prezzo dichiarato. Non si è trattato di una "cessione di azienda" nel senso che non è stata trasferita la clientela è quindi non si ravvisa un qualsiasi valore a titolo di avviamento.

Sentenza del 04/04/2014 n. 454 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Irpef Ritenuta alla Fonte - indennità di trasferta - obbligo di motivazione avviso di accertamento - Art. 56 D.P.R. n. 633/1972

Massima:

Premesso che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, in base all'art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972, può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente ne consegue che, in caso di impugnazione, il giudice tributario deve solo accertare, motivando adeguatamente, se detto verbale è stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente, tenendo presente che tale presupposto deve considerarsi in re ipsa quando il riferimento attiene a verbali di ispezione e o di verifica redatti alla presenza del contribuente o a lui comunicati o notificati nel modo di legge.

Sentenza del 08/04/2014 n. 484 - C.T.R. Liguria Sez. 4

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Donazione - Simulazione ex art. 1414 c.c. - Plusvalenza - Art. 37, comma 3° D.P.R. 600/73 - Difetto di legittimazione passiva.

Massima:

Vero che ai sensi dell'art. 37, comma 3° D.P.R. 600/73 è possibile per l'Ufficio riqualificare le fattispecie giuridiche ai fini fiscali (donazione - simulazione - compravendita) e altrettanto vero che deve essere rispettato il principio di legittimazione passiva. (Nella fattispecie la contribuente dopo aver stipulato un contratto preliminare di compravendita donava, gli stessi beni, ai figli che a loro volta concludevano il contratto. L'avviso di accertamento, però, è stato emesso nei confronti di questi ultimi anziché nei confronti della madre rendendo, anche per questo, inapplicabile l'art. 37, comma 3° D.P.R. 600/73 essendo, appunto, la madre, anche in forza della presunta avvenuta simulazione dell'atto di donazione, titolare dei redditi imponibili).

Sentenza del 10/04/2014 n. 498 - C.T.R. Liguria Sez. 7

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Necessità motivazione - Sussiste.

Massima:

Perché un atto impositivo sia legittimamente motivato non è sufficiente la mera elencazione delle norme che si ritengono astrattamente applicabili, ma occorre l'indicazione degli specifici elementi probatori a supporto della pretesa vantata con l'atto medesimo, in modo da consentire al contribuente anche il controllo sull'attività istruttoria e sulle modalità di formazione del convincimento dei giudici. Deve pertanto rilevarsi il vizio di motivazione e, conseguentemente, la nullità, di un avviso di accertamento con il quale l'ufficio aveva quantificato nel numero di cento i servizi di accompagnamento con autista di un'impresa di autonoleggio di autovetture e sulla base di esso ricalcato i presunti ricavi dell'anno d'imposta.

Sentenza del 11/04/2014 n. 511 - C.T.R. Liguria Sez. 7

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Studi di settore - società cooperative, consortili e consorzi - attività rivolta esclusivamente verso i soci - applicabilità - non sussiste - cooperative a mutualità prevalente - applicabilità - sussiste

Massima:

Non sono soggette agli studi di settore le società cooperative, consortili ed ai consorzi che operino esclusivamente a favore delle imprese socie od associate e nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operino esclusivamente a favore degli utenti stessi. Al contrario, gli studi di settore risultano applicabili alle società cooperative a cosiddetta mutualità nulla o anche solo prevalente, purché l'Ufficio tenga conto dall'incidenza che i fini mutualistici possono avere sui ricavi della cooperativa.

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Studi di settore - gravi incongruenze - esistenza - necessità - contraddittorio - necessità

Massima:

L'accertamento può esser fondato sulle risultanze degli studi di settore purché lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello ritraibile dallo studio sia corroborato dalla presenza di gravi incongruenze le quali emergono solo in conseguenza di un contraddittorio preventivo tra l'Ufficio ed il contribuente che deve quindi esser necessariamente attivato.

Sentenza del 15/04/2014 n. 544 - C.T.R. Liguria Sez. 5

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Tassazione interessi passivi - Deducibilità - Thin Capitalisation Rule - Art. 96 TUIR.

Massima:

Le somme corrisposte a titolo di pre-payments dalla società-madre alla controllata maturano interessi. Il riconoscimento ad un cliente, per altro socio, di interessi a fronte di un anticipo risulta in contrasto con la prassi commerciale e, in particolare, con l'uso della stessa società verificata (figlia) che non accredita alcun interesse ai propri fornitori in relazione agli anticipi versati. (Nella fattispecie la società-madre finanziava la società-figlia superando il rapporto tra indebitamento e patrimonio, previsto dalla normativa, permettendo a quest'ultima di dedurre gli interessi passivi e garantendo alla società madre di non versare le imposte sui dividendi percepiti sotto forma di interessi.)

Evoluzione normativa: La norma che dava vita al fenomeno della "Thin capitalisation Rule" è stata abrogata con la Finanziaria del 2008 e più precisamente con l'art. 1, comma 33, lettera i) della L. 244/2007 mediante la riscrittura completa dell'art. 96 del TUIR, in vigore dal periodo successivo a quello in corso al 31/12/2007. Prima di tale data era possibile per una società sottocapitalizzata accedere al finanziamento di un socio qualificato, entro i limiti tassativamente imposti dall'art.98 TUIR, ottenendo in questo modo un vantaggio fiscale.

Il caso di utilizzo della Thin capitalisation Rule oltre i limiti previsti, però creava una forzature del sistema, determinando un indebito vantaggio fiscale in quanto la società partecipata (società -figlia) poteva dedurre interessi passivi e i soci finanziatori potevano non pagare le imposte sugli interessi attivi che invece avrebbero dovuto pagare se avessero percepito sotto forma di dividendi. Attualmente a seguito della riforma per i soggetti IRES sono deducibili sono interessi passivi, al netto di quelli attivi, non eccedenti il 30% del reddito operativo lordo.

Sentenza del 23/04/2014 n. 568 – C.T.R. Liguria Sez. 6

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IRES - Adesione verbali di contestazione - Art. 83, comma 18, D.L. 25.06.08 n. 112 - Atto di accertamento parziale - Artt. 41- bis D.P.R. 600/73 e 54, comma 4 D.P.R. 633/72.

Massima:

La volontà del contribuente di avvalersi del nuovo istituto dell'adesione ai verbali di contestazione , se inibisce al contribuente ogni contestazione sui rilievi contenuti nel verbale non può, però, comportare emersione di materia imponibile inesistente, in violazione del principio costituzionale della capacità contributiva che deve guidare la tassazione.

Sentenza del 25/02/2014 n. 418 - C.T.P. Genova Sez. 10

Intitolazione:

IVA - Emissione P.V.C. - Sessanta giorni successivi - Mancato decorso - Rileva - Prossimità termine decadenziale - Caso particolare motivata urgenza - Atto impositivo - Omessa indicazione - Nullità pretesa - Consegu.

Massima:

E' nulla la pretesa riferita ad un atto impositivo formato in base ad un P.V.C. senza che siano compiutamente decorsi i sessanta giorni dalla sua notifica qualora il caso di particolare e motivata urgenza invocato dall'ente impositore, relativo alla prossima scadenza del termine decadenziale per l'attività accertativa, non risulti poi indicato all'interno dell'atto impositivo.

Sentenza del 18/09/2014 n. 1663 - C.T.P. Genova Sez. 13

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Art. 12 comma 7 l. 2000, n. 212 - termine di 60 giorni ivi previsto - Sua inosservanza - Nullità dell'accertamento emesso - Imminente scadenza del termine di decadenza - Irrilevanza.

Massima:

L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina, di per sé, salvo che non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso antetempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva, ha evidenziato - sent. 2594/ 2014 - la nullità della violazione del termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dal citato art. 12, non è limitata alla sola verifica da concludersi con sottoscrizione e consegna del processo verbale di constatazione, ma comprende pure gli atti istruttori condotti nella sede dell'Ufficio tributario, in quanto anche questi vanno conclusi con sottoscrizione e consegna del processo verbale delle operazioni svolte.

Vero è che l'Ufficio, nelle motivazioni contenute nell'avviso di accertamento, ha indicato, come elemento giustificante del mancato rispetto del termine di 60 gg, l'imminenza dello spirare dei termini di decadenza dell'azione accertatrice di cui agli artt. 43 del dpr 600/1973 e 57 del dpr 633/1972 che rendeva evidente l'impossibilità di rinviare l'emanazione dell'atto impugnato e il rispetto del termine di 60 gg decorrenti dal rilascio al contribuente della copia del verbale di chiusura operazioni di verifica avvenuto in data 06.12.2011, ma è altrettanto vero che l'Ufficio non può imputare al contribuente la colpa se la verifica è iniziata a ridosso della decadenza del termine prescrizione per l'accertamento con la conseguenza che la motivazione addotta dall'Ufficio, trattandosi di semplice inerzia della stessa Amministrazione.

Sentenza del 13/03/2014 n. 120 - C.T.P. Savona Sez. 4

Intitolazione:

Procedimento - Accesso presso i locali di esercizio di attività d'impresa - Redazione di verbale di accesso privo delle risultanze istruttorie - Omessa formazione e notifica di processo verbale di constatazione contenente la verbalizzazione delle contestazioni fiscali.

Massima:

L'omessa formazione di processo verbale di constatazione conseguente ad accesso eseguito presso i locali d'esercizio dell'attività del contribuente, comporta la illegittimità dell'accertamento successivamente emesso dall'Ufficio, in quanto lesivo del diritto di difesa del contribuente, impedito della possibilità di presentare osservazioni, in violazione dell'art. 12, c.7 L. 212/2000.

Sentenza del 28/03/2014 n. 146 - C.T.P. Savona Sez. 1

Intitolazione:

IRAP/IVA - Fatture di acquisto intestate a società di fatto - Rifatturazione da questa a Sas con la stessa attività, soci legati da rapporti di parentela e con lo stesso amministratore unico - Imputazione dei connessi costi alla Sas - Inesistenza di duplice fruizione - Ammissibilità - Indebito utilizzo della perdita fiscale - Addebito a responsabilità di professionista - Omessa denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria - Legittimità del recupero.

Massima:

Il caso deciso dalla Commissione concerneva la rifatturazione da parte di società di fatto di costi, derivanti da fatture ad essa intestate, ad altra società in forma di Sas, avente la stessa attività e compagine sociale, legata con i soci della prima da vincoli di parentela e con lo stesso amministratore unico, costituita per essere la prosecuzione della società di fatto medesima, destinata a cessare. La società di fatto non aveva dedotto dai ricavi i detti costi sostenuti e non ne aveva preteso il pagamento dalla Sas. Tenuto conto che trattavasi costi effettivi di cui il vero destinatario era la nuova costituita Sas, ma impropriamente fatturati alla più nota società di fatto, ed attesa altresì l'inesistenza della loro duplice fruizione, la Commissione ne ha ritenuto ammissibile l'imputazione e la deducibilità in capo alla suddetta Sas annullando il relativo recupero a tassazione. La Commissione invece ha confermato la ripresa della perdita fiscale indebitamente utilizzata, non ritenendo provato l'adotto errore al professionista che aveva curato la compilazione della dichiarazione, data la mancanza della denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria, come prescritto dall'art. 6, c.3 D.L.vo 472/97.

Sentenza del 28/03/2014 n. 148 - C.T.P. Savona Sez. 1

Intitolazione:

IRPEF - Locazione di immobile da parte di soggetto non imprenditore ad uso diverso da quello abitativo - Canoni di locazione non percepiti - Prova - Ammissibilità - Atto di intimazione di sfratto convalidato con formula esecutiva - Validità.

Massima:

Anche in caso di locazione da parte di un soggetto non imprenditore di immobile ad uso diverso da quello abitativo, la presunzione di percepimento dei canoni ben può essere superata attraverso la produzione di prova contraria. Ciò in ossequio al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. E a tal fine costituisce idonea prova la produzione di convalidato atto di intimazione di sfratto per morosità con formula esecutiva.

Sentenza del 04/04/2014 n. 168 - C.T.P. Savona Sez. 6

Intitolazione:

ICI - Diniego agevolazione abitazione principale - Omessa allegazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi e giurisprudenziali citati nell'avviso di accertamento - Difetto di motivazione - Non sussiste - Nozione di abitazione principale - Deve costituire la dimora abituale dell'intero nucleo familiare - Coniugi ciascuno con residenza in comuni diversi - Legittimità del diniego dell'agevolazione.

Massima:

Non comporta vizio di motivazione l'omessa allegazione degli atti a contenuto normativo, anche secondario, quali i regolamenti o le deliberazioni comunali, o giurisprudenziale, che si considerano giuridicamente noti al contribuente per effetto dell'espletamento delle formalità di legge per la loro pubblicazione. Il requisito formale della residenza anagrafica di un solo coniuge in un comune non è sufficiente ai fini dell'attribuzione dell'agevolazione per l'abitazione principale ove l'altro coniuge abbia la residenza in un diverso comune, salvo il caso di separazione legale o di divorzio. Tale è l'interpretazione affermata dalla Corte di Cassazione con la sent. n. 14389 del 15/6/2010, secondo la quale per poter fruire della detta agevolazione occorre che l'intero nucleo familiare, cioè entrambi i coniugi, e ove esistano, anche i figli minori conviventi, risiedano nella stessa abitazione. Diversamente, nel caso cioè in cui vi sia doppia fruizione dell'agevolazione da parte dei coniugi, si configurerebbe ipotesi di elusione del tributo.

Sentenza del 29/05/2014 n. 289 - C.T.P. Savona Sez. 2

Intitolazione:

IRAP/IVA - Socio di Srl in liquidazione cedente quota di partecipazione a Srl unipersonale precostituita dallo stesso socio quale socio unico - Erogazione dal socio unico di finanziamento alla Srl unipersonale per l'acquisto della propria quota dalla Srl in liquidazione -- Tassazione dei dividendi in ragione del 5% ex art. 89 TU 917/86 anziché del 40% ex art. 47 dello stesso TUIR - Abuso del diritto per indebito risparmio d'imposta.

Massima:

Nel caso deciso dalla Commissione uno dei due soci di Srl in liquidazione aveva ceduto la propria quota di partecipazione del 50% a Srl unipersonale, della quale lo stesso lo stesso socio era socio unico, da lui in precedenza costituita e che già aveva acquirente l'azienda della Srl in liquidazione. Il socio suddetto aveva erogato alla Srl unipersonale il finanziamento necessario all'acquisizione della sua quota di partecipazione nella Srl in liquidazione, in tal modo quindi venendogli di fatto restituito il finanziamento. A breve termine dalla cessione della quota alla Srl unipersonale, l'altra Srl in liquidazione distribuiva alla Srl unipersonale medesima, dividendi, tassabili per trasparenza in capo ai soci, che venivano assoggettati alla più favorevole tassazione del 5% prevista dall'art. 89 TUIR 917/86 anziché a quella del 40% prevista invece dall'art. 47 dello stesso TUIR. La Commissione ha ritenuto provata dall'Ufficio l'esistenza in tale condotta della figura dell'abuso del diritto, in quanto volte a conseguire un illecito risparmio d'imposta, costituendo le operazioni poste in essere meri schemi giuridici, privi di autonoma giustificazione economica, al fine di ottenere una attribuzione di dividendi in capo alla Srl unipersonale e non al socio, in un regime di imposta più favorevole. La Commissione ha escluso altresì la necessità di una motivazione specifica sulle circostanze addotte dal ricorrente in sede di contraddittorio, allorché l'Ufficio fornisse una motivazione complessiva e completa, in fatto ed in diritto, delle ragioni di dissenso dal ricorrente ed ha inoltre escluso l'esistenza di un obbligo normativamente posto a carico dell'Amministrazione Finanziaria di indicare un comportamento alternativo.

Sentenza del 06/06/2014 n. 300 - C.T.P. Savona Sez. 4

Intitolazione:

IRAP/IVA - Avviso di accertamento a carico di amministratore di fatto di SAS per operazioni inesistenti risultanti da false fatture - Omessa allegazione all'avviso delle false fatture - Precedente notifica del relativo processo verbale con allegate le false fatture - Difetto di motivazione dell'accertamento - Non sussiste - Ritenuta inesistenza dei costi afferenti le false fatture - Legittimità.

Massima:

E' legittimo l'accertamento dell'Ufficio nei confronti di amministratore di fatto di SAS quale individuato nel processo verbale, per l'emissione di fatture inesistenti al fine di conseguire abbattimento dei ricavi. Non è ravvisabile il difetto di motivazione dell'accertamento operato per relationem al processo verbale, essendo stato questo con tutta la documentazione allegata, comprese le false fatture, in precedenza consegnato all'interessato. Legittimamente l'Ufficio ritiene inesistenti, in quanto anch'essi fittizi, i costi afferente le false fatture.

Sentenza del 09/06/2014 n. 313 - C.T.P. Savona Sez. 5

Intitolazione:

IRPEF - Avviso di accertamento contenente errore materiale - Sostituzione con successivo avviso rettificativo - Legittimità - Consolidamento della nuda proprietà di immobile per morte dell'usufruttuario - Plusvalenza - Determinazione - Costo della parcella notarile per il rogito anteriore costitutivo dell'usufrutto - Deducibilità - Importo per imposte ed interessi per revoca benefici prima casa - Deducibilità - Costo riferito a rate di mutuo - Inammissibilità - Computo del valore iniziale nell'ammontare pari al mutuo anziché al valore dichiarato - Mancanza di prova - Inammissibilità

Massima:

Ben può l'Ufficio sostituire l'avviso di accertamento affetto da errore materiale con successivo avviso di accertamento rettificativo, senza che ciò comporti esercizio di potere integrativo o modificativo.

Nella determinazione del valore della plusvalenza per il consolidamento della proprietà d'immobile a seguito di estinzione dell'usufrutto, va ritenuta la deducibilità del costo relativo alla parcella notarile per il rogito di acquisto della proprietà e la deducibilità altresì degli importi per imposte ed interessi conseguenti a revoca dei benefici prima casa, trattandosi di costi dovuti ab origine, in occasione della stipula dell'atto di acquisto della nuda proprietà. Non sono invece deducibili le rate di mutuo pagate ad istituto bancario, in quanto non qualificabili incrementative del valore dell'immobile.

Neppure è ammissibile la considerazione del valore iniziale del bene nell'ammontare pari a quello del mutuo, rispetto al valore dichiarato, in difetto di prova al riguardo.

Sentenza del 11/06/2014 n. 326 - C.T.P. Savona Sez. 2

Intitolazione:

IVA/IRPEF/IRAP - Attività di camping - Accertamento analitico induttivo in base a riscontri contabili ed extracontabili - Legittimità - Ricostruzione dei ricavi con esame comparativo delle schede di P.S. e registri con la documentazione extracontabile reperita - Validità - Determinazione dei corrispettivi sulla scorta dei dati rilevati dai solo arrivi - Inammissibilità - Ricostruzione in base anche alle schede di partenza - Necessità - Costi deducibili - Solo quelli documentati.

Massima:

Non configura accertamento induttivo, ma accertamento analitico induttivo quello operato a' sensi degli artt. 39, c.1 lett. d) DPR 600/73 e 54 DPR 633/72, anche sulla scorta di altri dati e notizie e documenti extracontabili, nella fattispecie costituiti da dichiarazioni rilasciate da clienti alla Guardia di Finanza sulla mancata emissione di ricevute fiscali e da riscontri effettuati tra le ricevute fiscali e fatture emesse e le reperite schede informali sui soggiorni non risultanti certificati da documenti fiscali. Per una corretta ricostruzione dei ricavi, tuttavia, occorre riparametrare gli arrivi con le partenze tenendo conto della possibilità di doppie rilevazioni di presenze, riferibili a clientela stagionale o periodica. Quanto ai costi, è consentita la deducibilità solo di quelli di cui è provata l'inerenza all'attività esercitata.

Sentenza del 26/06/2014 n. 347 - C.T.P. Savona Sez. 4

Intitolazione:

IRES/ IRAP/IVA - Avviso di accertamento - Violazioni comportanti obbligo di denuncia ex art. 331 CPP - Denuncia presentata oltre il termine di decadenza ordinaria - Raddoppio dei termini di accertamento previsto dagli artt.43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72 - Applicabilità-Ammissioni in sede di interrogatorio reso al PM dal direttore amministrativo di società quale indagato - Hanno valore confessorio e costituiscono prova legale in sede penale - Utilizzabilità nel processo tributario - Sussiste -Sanzione speciale di cui all'art. 6, c. 9 bis D.L.vo 472/97 - Mancata prova dell'eseguito versamento d'imposta - Inapplicabilità.

Massima:

In conformità ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sent. 247/2011, il raddoppio del termine ordinario per l'accertamento opera automaticamente ove sussista l'obbligo di denuncia a' sensi dell'art. 331 CPP per la commissione di reati di cui alla L. 74/2000, irrilevante essendo che tale obbligo possa insorgere anche dopo il termine ordinario o possa non essere adempiuto entro tale termine.

Il termine stabilito dall'art. 12. c.5 L. 212/2000 per la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente ha natura ordinatoria, non essendovi alcuna norma che lo dichiari perentorio, sicché il protrarsi della verifica fiscale oltre tale termine, non può comportare la nullità dell'accertamento, in mancanza peraltro di alcuna norma che la stabilisca, apparendo inoltre sproporzionata tale sanzione rispetto al disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza dei verificatori.

La preclusione di cui all'art. 32, c. 5 DPR 600/73, all'utilizzabilità della documentazione non fornita in sede di verifica opera nell'ipotesi di rifiuto doloso o di sottrazione di documenti da parte del contribuente per ostacolare la verifica e comunque non opera ove la documentazione venga prodotta in sede contenziosa, poiché comporterebbe illegittima compressione del diritto

alla difesa. Le spese di sponsorizzazione per finalità estranee all'attività dell'impresa sono da considerarsi non inerenti ed in quanto tali, indipendentemente dalla loro configurazione illecita, inesistenti e perciò indeducibili. Le ammissioni rese dal direttore amministrativo di società, in veste di indagato, al PM su l'inesistenza di operazioni contabilizzate, hanno valore di confessione e costituiscono quindi prova legale che, pur se acquisite in sede penale ha pieno valore anche nel processo tributario, utilizzabile come prova esclusiva della pretesa impositiva. L'istituto del reverse charge non è applicabile ai contratti di nolo a caldo aventi ad oggetto il solo noleggio dei mezzi con o senza conducente senza assunzione di alcun rischio. Non è ravvisabile incertezza interpretativa sulla portata della norma e le conseguenti sanzioni si rendono pertanto dovute. Né è applicabile la sanzione speciale di cui all'art. 6, c. 9 bis D.L.vo 472/97 in mancanza di prova sull'esser stato comunque eseguito il versamento dell'IVA.

Sentenza del 26/06/2014 n. 357 - C.T.P. Savona Sez. 2

Intitolazione:

IVA, IRES, IRAP - Accertamento basato sugli studi di settore - Avvenuta instaurazione del contraddittorio - Considerazioni da parte dell'Ufficio sulle particolari caratteristiche dell'attività esercitata sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, con replica alle eccezioni da questi sollevate - Difetto di motivazione - Non sussiste - Successiva produzione di documentazione in sede contenziosa da parte del contribuente su situazioni di fatto comportanti maggiori costi nell'esercizio dell'attività - Riduzione dei maggiori ricavi accertati - Consegue.

Massima:

E' adeguatamente motivato l'accertamento basato sugli studi di settore ove l'Ufficio in sede di contraddittorio abbia valutato gli elementi documentali prodotti dal contribuente, esponendo le ragioni per le quali ha disatteso le contestazioni da lui sollevate. Tuttavia il contribuente non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e ben può produrre successivamente, nel giudizio, ulteriore documentazione idonea a supportare situazioni oggettivamente comportanti maggiori difficoltà d'esercizio dell'attività e quindi maggiori costi di gestione, nel qual caso va determinata una congrua riduzione dei maggiori ricavi accertati.

Sentenza del 17/07/2014 n. 397 - C.T.P. Savona Sez. 2

Intitolazione:

IVA/IRES - Accertamento a carico di società di capitali e di soci - Ricorsi separati della società e dei soci - Litisconsorzio necessario - Non si configura - Accertamento basato esclusivamente sullo studio di settore - Durata permanenza di situazione di grave crisi aziendale, correlata ad anormale periodo di svolgimento dell'attività - Inapplicabilità dello studio - Consegue.

Massima:

L'ipotesi di litisconsorzio necessario tra società e soci sussiste solo per le società di persone e non per le società di capitali e conseguentemente nelle fattispecie non può essere disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci. L'attraversamento da parte dell'impresa di anni di grave e profonda crisi tale da sfociare nella richiesta di concordato preventivo non è attribuibile a normali difficoltà di gestione imprenditoriale, che presuppone un carattere episodico e non continuativo, configurando invece l'esistenza di un anormale svolgimento dell'attività, sì da escludere l'applicabilità dello studio di settore.

Sentenza del 29/10/2014 n. 562 - C.T.P. Savona Sez. 3

Intitolazione:

IVA/ IRPEF/ IRAP - Accertamento basato sugli studi di settore - Accoglimento parziale delle ragioni di contestazione sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio - Difetto di motivazione - Non sussiste - Oggettiva mancanza di elementi tali da escludere l'applicabilità dello studio di settore - Validità dell'accertamento.

Massima:

Non può comportare il difetto di motivazione dell'accertamento l'aver l'Ufficio attribuito rilevanza solo a taluni elementi di fatto adottati dal contribuente e non ad altri considerati irrilevanti per l'adeguamento dello studio di settore al caso concreto, tenuto conto peraltro che le caratteristiche dell'attività esaminata erano già note all'Ufficio a seguito di contraddittorio svoltosi per anni precedenti, avendo inoltre l'Ufficio rilevato che talune circostanze di svolgimento dell'attività non presentavano natura eccezionale, da sempre caratterizzando l'attività medesima. Incombe al contribuente fornire elementi tali da giustificare l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore all'attività esercitata o provare la specificità della realtà economica in cui essa opera, non potendosi considerare giustificati dell'esclusione i condizionamenti comuni alla maggior parte delle medesima attività esercitata, che possono semmai comportare un correttivo dello studio di settore.

ACCISE

Sentenza del 02/10/2014 n. 1031 - C.T.R. Liguria Sez. 5

Intitolazione:

ACCISE - Olii combustibili - Acquisto carburanti agevolati - Agevolazione natanti noleggio - Possesso natante interposto - Utilizzo personale natante - Rileva - Assoluzione procedimento penale - Non rileva – Elusione fiscale - Sussiste - Legittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' legittimo il recupero dell'accisa riguardante l'acquisto di carburante agevolato per natanti a noleggio qualora l'impiego dello stesso natante faccia capo allo stesso contribuente attraverso un soggetto interposto, non rilevando neppure che nel concomitante procedimento penale sia stata poi disposta l'assoluzione

Sentenza del 25/02/2014 n. 418 - C.T.P. Genova Sez. 10

Intitolazione:

IVA - Emissione P.V.C. - Sessanta giorni successivi - Mancato decorso - Rileva - Prossimità termine decadenziale - Caso particolare motivata urgenza - Atto impositivo - Omessa indicazione - Nullità pretesa - Consegue.

Massima:

E' nulla la pretesa riferita ad un atto impositivo formato in base ad un P.V.C. senza che siano compiutamente decorsi i sessanta giorni dalla sua notifica qualora il caso di particolare e motivata urgenza invocato dall'ente impositore, relativo alla prossima scadenza del termine decadenziale per l'attività accertativa, non risulti poi indicato all'interno dell'atto impositivo.

CATASTO

Sentenza del 23/05/2014 n. 267 - C.T.P. Savona Sez. 4

Intitolazione:

Catasto - Avviso di accertamento catastale- Attribuzione di rendita catastale in rettifica di quella proposta in DOCFA - Determinazione in base a metodologia comparativa - Omessa indicazione delle metodologie utilizzate - Difetto di motivazione - Sussiste.

Massima:

E' affetto di vizio di motivazione l'atto di classamento che attribuisce la rendita catastale sulla base di asserite metodologie comparative ove queste non siano indicate, sì da non consentire la comprensione del perché l'Ufficio sia addivenuto alla detta rendita e non ad altra.

Sentenza del 29/08/2014 n. 453 - C.T.P. Savona Sez. 2

Intitolazione:

Accertamento catastale - Immobile a destinazione commerciale - Rettifica della classe proposta in DOCFA - Indicazione nell'atto di accertamento del soggetto contribuente, del bene oggetto del classamento, della categoria, della classe, della consistenza e della rendita attribuite - Difetto di motivazione - Non sussiste - Ubicazione del bene - Costituisce parametro essenziale di valutazione catastale di locale commerciale - Attribuzione della classe - Va correlata.

Massima:

Conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, l'atto di classamento può ritenersi validamente motivato allorché contenga l'esatta individuazione del soggetto contribuente, del bene oggetto dell'assegnazione agli estremi catastali, la ragione dell'intervento amministrativo (denuncia di variazione per intervenute modifiche strutturali, per esatta rappresentazione grafica o altro, oppure per intervento d'Ufficio), la categoria, la classe, la consistenza e la rendita assegnata dall'Ufficio. Parametro essenziale per la valutazione di un locale commerciale (Cat. C/1) è costituito dall'ubicazione del bene, dipendendo l'attribuzione della classe dal grado di visibilità per la clientela che essa consente.

CONCESSIONI GOVERNATIVE

Sentenza del 12/05/2014 n. 631 - C.T.R. Liguria Sez. 4

Intitolazione:

CONCESSIONI GOVERNATIVE - Presupposto dell'imposta.

Massima:

In tema di tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche emerge che l'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della P.A. E', pertanto, dovuta la tassa di concessione governativa prevista per l'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile, come già stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 23052 del 2012.

Sentenza del 31/10/2014 n. 1159 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

CONCESSIONI GOVERNATIVE - Presupposto dell'imposta - Esenzioni.

Massima:

E' legittima, e non in contrasto con il diritto comunitario, la prevedibilità di una tassa di concessione governativa applicabile ai telefoni cellulari, poiché tale tassa ha per presupposto l'impiego del telefono e non la fornitura del servizio. I Comuni sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dall'art. 13-bis, 1° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, a favore dell'Amministrazione dello Stato.

CONTENZIOSO

Sentenza del 09/05/2014 n. 619 - C.T.R. Liguria Sez. 2

Intitolazione:

CONTENZIOSO - Contributo unificato.

Massima:

E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 13 del d.P.R. n. 115/2002 per presunto contrasto con l'art. 24 della Costituzione perché il contributo unificato è un onere imposto per la parte che agisce in giudizio, mentre il diritto alla difesa per i meno abbienti viene assicurato dal patrocinio a spese dello Stato, con prenotazione a debito del contributo unificato ai sensi dell'art. 11 del medesimo D.P.R.

Sentenza del 23/09/2014 n. 967 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Tributi locali - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica - Regione - compartecipazione al gettito - interesse a resistere al ricorso - sussistenza - intervento autonomo - art. 14, d.lgs. n. 546/92 - legittimità.

Massima:

Nel processo tributario, qualora il ricorso abbia ad oggetto la debenza del Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi urbani in discarica avverso un atto di accertamento emesso dalla Provincia, la Regione, in quanto destinataria di una parte del gettito del tributo, ha un interesse qualificato a resistere al ricorso, essendo quindi legittimata ad intervenire autonomamente in giudizio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546/92.

Sentenza del 23/05/2014 n. 1068 - C.T.P. Genova Sez. 20

Intitolazione:

CONTENZIOSO - Contributo unificato - Determinazione.

Massima:

Nelle controversie relative alla determinazione della quota di riserva ereditaria il valore della causa, ai fini del contributo unificato, va individuato con l'ammontare dell'intero asse ereditario, dovendosi applicare per analogia l'art. 12 c.p.c. che, per le cause di divisione, prevede che il valore si determina in base alla massa attiva da dividersi.

Sentenza del 28/05/2014 n. 1121 - C.T.P. Genova Sez. 13

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Potere impositivo - Dogana non competente - Emissione atti impositivi - Soggetto contribuente - Avvenuta opposizione - Formazione giudicato sostanziale - Rileva - Formazione giudicato formale - Rileva - Dogana competente - Potere impositivo - Corretto esercizio - Non rileva - Nuova emissione atti impositivi - Illegittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' illegittimo l'atto impositivo nuovamente emesso da una Dogana competente nel corretto esercizio del proprio potere impositivo quando analoga pretesa risulti essere stata già oggetto di analogo atto impositivo emesso da una Dogana non competente qualora, a seguito dell'originaria opposizione effettuata dal contribuente, risulti essersi già formato giudicato sostanziale e formale

Sentenza del 10/07/2014 n. 1439 - C.T.P. Genova Sez. 4

Intitolazione:

CONTENZIOSO - Contributo unificato.

Massima:

E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 13 del d.P.R. n. 115/2002 per presunto contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione perché il contributo unificato è un onere imposto per la parte che agisce in giudizio, mentre il diritto alla difesa per i meno abbienti viene assicurato dal patrocinio a spese dello Stato, con prenotazione a debito del contributo unificato ai sensi dell'art. 11 del medesimo D.P.R.

Sentenza del 18/09/2014 n. 1649 - C.T.P. Genova Sez. 4

Intitolazione:

CONTENZIOSO - Contributo unificato.

Massima:

Non è applicabile nei confronti del Comune l'istituto della prenotazione a debito del contributo unificato di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 115/2002. Tale norma prevede, infatti, l'ammissione alla prenotazione a debito per l'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge; in mancanza di una espressa disposizione di legge il Comune non può usufruire di tale beneficio.

Sentenza del 29/09/2014 n. 1839 - C.T.P. Genova Sez. 12

Intitolazione:

CONTENZIOSO - Contributo unificato.

Massima:

E' inammissibile il ricorso avverso l'invito di pagamento del minor contributo unificato versato di cui all'art. 248 del d.P.R. n. 115/2002, poiché trattasi di atto non rientrante nell'elencazione degli atti autonomamente impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.

Sentenza del 04/11/2014 n. 2107 - C.T.P. Genova Sez. 20

Intitolazione:

CONTENZIOSO - Contributo unificato.

Massima:

L'invito di pagamento del minor contributo unificato versato di cui all'art. 248 del d.P.R. n. 115/2002 costituisce atto impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.

Intitolazione:

CONTENZIOSO - Contributo unificato.

Massima:

In caso di impugnazione con unico ricorso di più atti (ricorso cumulativo) l'ammontare del contributo unificato dovuto va calcolato con riferimento ai valori dei singoli atti impugnati.

Sentenza del 10/09/2014 n. 477 - C.T.P. Savona Sez. 3

Intitolazione:

Intimazione di pagamento - Notifica diretta a mezzo posta Racc.ta A.R. - Validità - Mancanza di relata - Irrilevanza - Omessa sottoscrizione del ruolo della prodromica cartella anch'essa validamente notificata - Inammissibilità del rilievo - Validità comunque del ruolo con la c.d. firma elettronica.

Massima:

In adesione al costante orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, deve ritenersi validamente eseguita la notifica diretta della cartella a mezzo posta Racc.ta A.R. eseguita dall'Agente della riscossione, ancorché senza relata, essendo equiparata la relazione dell'avvenuta notifica all'avviso di ricevimento del plico raccomandato, come desumibile anche dall'art. 14 L. 890/82 in tema di notificazione tramite il servizio postale. La mancanza della relata può costituire semmai mera irregolarità. E' inammissibile la contestazione relativa alla mancata sottoscrizione del ruolo della prodromica cartella, anch'essa validamente notificata con le stesse modalità e ritirata dall'interessato come da attestazione della c.d. cartolina di ritorno. Infondata è altresì la censura di omessa notifica dell'atto di accertamento, debitamente portata a conoscenza dell'interessato. Nessuna sanzione di nullità può comunque derivare dall'assenza di sottoscrizione del ruolo, redatto in modo automatizzato e soggetto a visto di esecutorietà, per cui ne risulta confermata l'autenticità e la provenienza dall'Ufficio.

Sentenza del 23/10/2014 n. 553 - C.T.P. Savona Sez. 2

Intitolazione:

Provvedimento di diniego di autotutela - Indicazione del contenuto degli atti oggetto di richiesta di autotutela e delle ragioni della loro conferma da parte dell'Ente impositore - Difetto di motivazione - Non sussiste - Sindacato del giudice tributario - Concerne la legittimità del rifiuto o diniego.

Massima:

Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di diniego di autotutela che individui il soggetto contribuente, nonché gli atti dei quali viene chiesta la rimozione in autotutela e contenga l'indicazione delle ragioni per le quali l'Ente impositore ritenga di confermarne la validità. Il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego in autotutela può essere esercitato, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, limitatamente al giudizio sulla legittimità del rifiuto o del diniego di autotutela e non può tramutarsi in una vera e propria sostituzione del giudice all'Amministrazione Giudiziaria in valutazioni discrezionali.

DIRITTI CAMERALI

Sentenza del 24/02/2014 n. 230 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

DIRITTI CAMERALI - pagamento - cause di esclusione - art. 4 D.I. n. 359/2001 - cessazione dell'attività - inconfigurabilità - istanza di ammissione al concordato preventivo - inconfigurabilità.

Massima:

Il comma 3 dell'art. 4 del D.I. 359/2001 prevede quale causa che esclude l'obbligo di pagamento di diritti camerali la cancellazione del soggetto dal relativo registro delle imprese, ipotesi alla quale non è riconducibile quella di mera cessazione della sua attività. Analogamente, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 cit., non può esser equiparato al provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, quali ipotesi di esclusione dal pagamento dei diritti camerali, anche il caso di ammissione al concordato preventivo.

DOGANE

Sentenza del 07/01/2014 n. 5 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

DOGANE - Dichiarazione doganale - Requisiti forma sostanza - Oggettiva imprescindibilità - Rileva - Soggetto contribuente - Certificato origine - Impegno presentazione - Intervenuto smarrimento - Duplicato prodotto - Dizione "Duplicate" - Omessa indicazione - Documentazione prodotta - Valore atto pubblico - Sussiste - Agevolazione daziaria - Legittimità diniego - Consegue.

Massima:

E' legittimo il diniego della richiesta di agevolazione daziaria quando la domanda presentata attraverso il deposito della dichiarazione doganale, pur avente i requisiti di forma e sostanza richiesti, non sia poi corredata dal certificato di origine, prodotto in duplicato a motivo dell'intervenuto smarrimento, con la dicitura "Duplicate" in quanto sussiste il valore di atto pubblico della documentazione prodotta.

Sentenza del 16/01/2014 n. 49 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

DAZI/IVA - Importazione prodotto editoriale - Gadget contenuto - Modellino camion collezione - Accluso foglio illustrativo - Rileva - Valore intrinseco - Maggiore decimo prezzo pubblico - Classificazione doganale - Libri opuscoli stampati - Esclusione - Rileva - Assoggettamento dazio - Rileva - Assoggettamento IVA ordinaria - Rileva - Legittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' da assoggettarsi a dazio ed IVA ordinaria il prodotto importato come editoriale che contenga un gadget consistente in un modellino di camion da collezione con foglio illustrativo accluso, avente valore intrinseco superiore al dieci per cento del prezzo al pubblico, in quanto non possono applicarsi l'esenzione daziaria e l'IVA ridotta prevista per i Libri, opuscoli e stampati

Sentenza del 31/01/2014 n. 103 - C.T.R. Liguria Sez. 2

Intitolazione:

DAZI - Certificato camera commercio estera - Soggetto importatore - Correttezza dati - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Buona fede - Esclusione - Responsabilità oggettiva - Sussiste - Sdoganamento merce - Obbligazione doganale - Irrogazione sanzione - - Legittimità pretesa - Consegu

Massima:

E'legittima la sanzione irrogata nei confronti dell'importatore che per lo sdoganamento della merce abbia esibito un certificato di una camera di commercio estera, non riesca poi a provare la correttezza dei dati indicati ai fini della determinazione della provenienza della merce.

Sentenza del 11/03/2014 n. 315 - C.T.R. Liguria Sez. 6

Intitolazione:

DAZI/IVA - Deposito doganale/Iva - Mancata introduzione merci - Rileva - Procedimento penale - Principale imputato - Richiesta patteggiamento - Sostanziale ammissione responsabilità - Sussiste - Sentenza penale - Indiscutibile elemento prova - Rileva - Giudice tributario - Prudente apprezzamento - Sussiste - Esenzione dazio - Esclusione - Esenzione IVA - Esclusione - Legittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' legittima la pretesa relativa ai dazi e/o all'IVA conseguenti alla mancata introduzione fisica delle merci nel deposito doganale che opera anche come deposito IVA qualora nel concomitante procedimento penale il principale imputato abbia fatto richiesta di patteggiamento, in quanto questo elemento costituisce indiscutibile elemento di prova che può essere utilizzato dal Giudice tributario secondo il suo prudente apprezzamento.

Sentenza del 14/03/2014 n. 322 - C.T.R. Liguria Sez. 6

Intitolazione:

DAZI - Mancato pagamento - Avvio procedimento penale - Comunicazione debitore - Decorso termine triennale - Ente impositore - Intervenuta decadenza - Esclusione - Legittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' legittima la pretesa riferita al mancato pagamento dei dazi doganali quando, ancorché la comunicazione al debitore sia stata effettuata dopo il termine triennale imposto all'ente impositore a pena di decadenza, risulti avviato un procedimento penale

Sentenza del 22/04/2014 n. 566 - C.T.R. Liguria Sez. 4

Intitolazione:

DAZI - Sdoganamento merci - Importo dovuto - Ente impositore - Omessa informazione - Errore attivo - Sussiste - Legittimo affidamento importatore - Sussiste - Contabilizzazione a posteriori - Rileva - Soggetto importatore - Dichiarazioni inesatte - Ente impositore - Errore passivo - Sussiste - Contabilizzazione a posteriori - Esclusione - Ricupero dazi - Legittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' legittima la pretesa riferita al ricupero di dazi doganali su merci per le quali all'atto dell'importazione, a causa di dichiarazioni inesatte, l'importatore abbia indotto l'ente impositore all'errore passivo, in quanto la contabilizzazione a posteriori del tributo risulta possibile solo in caso di errore attivo dovuto a omessa informazione dell'ente impositore.

Sentenza del 16/05/2014 n. 660 - C.T.R. Liguria Sez. 6

Intitolazione:

DAZI - Procedura semplificata - Operazioni sdoganamento fiduciario - Responsabilità propria spedizioniere - Rileva - Responsabilità ditta importatrice - Rileva - Irregolare introduzione merci - Legittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' legittima in caso di irregolare introduzione di merci la pretesa dei dazi invocata, oltre che nei confronti della ditta importatrice, anche nei confronti dello spedizioniere che ha agito, attraverso la procedura semplificata, in nome proprio

Sentenza del 27/05/2014 n. 679 - C.T.R. Liguria Sez. 4

Intitolazione:

DAZI - Dichiarazioni intento - Ente impositore - Successivo controllo - Irregolarità accertate - Dazi doganali - Atto contestazione - Emissione immediata - Sessanta giorni successivi - Mancato decorso - Violazione diritto difesa - Illegittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' illegittima la pretesa riferita ai dazi doganali per irregolarità constatate a seguito di controllo dell'ente impositore, formata senza il rispetto del decorso dei sessanta giorni successivi dall'emissione dell'atto di contestazione, in palese violazione del diritto di difesa.

Sentenza del 03/10/2014 n. 1039 - C.T.R. Liguria Sez. 5

Intitolazione:

DAZI - Importazione merci - Ente impositore - Irregolarità riscontrate - Dazi doganali - Avviso accertamento - Sessanta giorni successivi - Mancato decorso - Violazione diritto difesa - Illegittimità pretesa - Consegu

Massima:

E' illegittima la pretesa riferita ai dazi doganali per irregolarità riscontrate a seguito di controllo dell'ente impositore, formata senza il rispetto del decorso dei sessanta giorni successivi dall'emissione dell'avviso di accertamento, in palese violazione del diritto di difesa.

Sentenza del 21/10/2014 n. 1112 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

DAZI - Dichiarazioni doganali contribuente - Elementi merce - Qualità, quantità, valore - Rileva - Origine merce - Rileva - Accertamento ente impositore - Difformità elementi e/o origine - Rileva - Irrogazione sanzioni - Legittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' legittima la pretesa sanzionatoria invocata dall'ente impositore a causa dell'accertata difformità degli elementi dichiarati in dogana ai fini dell'importazione della merce tra i quali, oltre a qualità, quantità e valore, vi è l'origine

Sentenza del 05/05/2014 n. 888 - C.T.P. Genova Sez. 13

Intitolazione:

DAZI - Miscela gasolio con biodiesel - Percentuali biodiesel - Inferiori 20 percento - Miscela differenti - Rischio comportamento elusivo - Sussiste - Dazio compensativo - Applicazione retroattiva - Legittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' legittima l'applicazione retroattiva di un dazio compensativo anche per le miscele di gasolio contenenti percentuali di biodiesel inferiori al 20 percento qualora possa diversamente ingenerarsi un possibile comportamento elusivo

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Sentenza del 08/05/2014 n. 237 - C.T.P. Savona Sez. 2

Intitolazione:

Imposta sulla pubblicità - Insegne di esercizio - Tassabilità - Esclusione, ove siano inferiori a 5 mq. - Pluralità di insegne di esercizio - Computo della superficie - E' la sommatoria della superficie delle insegne.

Massima:

E' illegittimo l'assoggettamento a tassazione di insegne di esercizio di attività commerciali o produttive di beni e servizi, riferibili allo stesso soggetto, di superficie complessiva inferiore a 5 mq. La pluralità di insegne di identico contenuto va considerata come unico mezzo pubblicitario, la cui misurazione della superficie complessiva va eseguita a' sensi dell'art. 5, c. 7 D.L.vo 507/93 sommando le misurazioni delle singole insegne, senza arrotondamenti, procedendo all'arrotondamento solo sul risultato finale della sommatoria.

IRAP

Sentenza del 26/03/2014 n. 404 – C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

IRAP - Piccolo imprenditore - Istanza rimborso - Ente impositore - Silenzio rifiuto - Costi sostenuti - Ingenti importi - Impiego personale dipendente - Non occasionalità - Locale attività - Dimensioni rilevanti - Beni strumentali non minimi - Autonoma organizzazione - Sussiste - Legittimità diniego - Consegue

Massima:

E' legittimo il diniego riferito all'istanza di rimborso IRAP relativo ad un professionista che dichiara redditi d'impresa per i quali risultino sostenuti ingenti costi, vi sia impiego non occasionale di personale dipendente e lo svolgimento dell'attività in un locale di dimensioni rilevanti

(Nel caso di specie il contribuente, professionista che compila il quadro RG della dichiarazione dei redditi, risultava destinatario di un silenzio rifiuto su istanza di rimborso IRAP per gli anni d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. L'ente impositore aveva adeguatamente considerato gli ingenti costi sostenuti, l'impiego non occasionale di personale dipendente e le rilevanti dimensioni del locale di svolgimento dell'attività).

IRES

Sentenza del 14/01/2014 n. 23 - C.T.R. Liguria Sez. 8

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IRES - Test di operatività - C.M. n. 9/E/08 - Reddito minimo ex art. 30 L. 724/94 - Interpello disapplicativo - Coerenza in sede di studio di settore.

Massima:

La società per ottenere l'esclusione dalla soggezione al test di operatività non solo deve risultare congrua ma anche coerente in sede di studio di settore. Requisito della coerenza che si ritiene sussistere quando la società è correttamente posizionata nei confronti di tutti gli indicatori di coerenza economica applicabili nei suoi confronti. Tali indicatori, diversi da dagli indicatori di normalità economica che influenzano i livelli di congruità, sono quelli tradizionalmente presi in considerazione dagli studi di settore.

(Nel caso di specie la società sosteneva l'automatica esclusione dalla soggezione al test relativo alla valutazione dell'operatività della stessa, in quanto congrua allo studio di settore. Requisito che la commissione non ha ritenuto sufficiente perché non affiancato a quello della coerenza che, peraltro, richiama solo de relato gli studi di settore)

Sentenza del 23/04/2014 n. 568 - C.T.R. Liguria Sez. 6

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IRES - Adesione verbali di contestazione - Art. 83, comma 18, D.L. 25.06.08 n. 112 - Atto di accertamento parziale - Artt. 41- bis D.P.R. 600/73 e 54, comma 4 D.P.R. 633/72.

Massima:

La volontà del contribuente di avvalersi del nuovo istituto dell'adesione ai verbali di contestazione , se inibisce al contribuente ogni contestazione sui rilievi contenuti nel verbale non può, però, comportare emersione di materia imponibile inesistente, in violazione del principio costituzionale della capacità contributiva che deve guidare la tassazione.

Sentenza del 26/06/2014 n. 347 – C.T.P. Savona Sez. 4

Intitolazione:

IRES/ IRAP/IVA - Avviso di accertamento - Violazioni comportanti obbligo di denuncia ex art. 331 CPP - Denuncia presentata oltre il termine di decadenza ordinaria - Raddoppio dei termini di accertamento previsto dagli artt.43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72 - Applicabilità-Ammissioni in sede di interrogatorio reso al PM dal direttore amministrativo di società quale indagato - Hanno valore confessorio e costituiscono prova legale in sede penale - Utilizzabilità nel processo tributario - Sussiste -Sanzione speciale di cui all'art. 6, c. 9 bis D.L.vo 472/97 - Mancata prova dell'eseguito versamento d'imposta - Inapplicabilità.

Massima:

In conformità ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sent. 247/2011, il raddoppio del termine ordinario per l'accertamento opera automaticamente ove sussista l'obbligo di denuncia a' sensi dell'art. 331 CPP per la commissione di reati di cui alla L. 74/2000, irrilevante essendo che tale obbligo possa insorgere anche dopo il termine ordinario o possa non essere adempiuto entro tale termine.

Il termine stabilito dall'art. 12. c.5 L. 212/2000 per la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente ha natura ordinatoria, non essendovi alcuna norma che lo dichiari perentorio, sicché il protrarsi della verifica fiscale oltre tale termine, non può comportare la nullità dell'accertamento, in mancanza peraltro di alcuna norma che la stabilisca, apparendo inoltre sproporzionata tale sanzione rispetto al disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza dei verificatori.

La preclusione di cui all'art. 32, c. 5 DPR 600/73, all'utilizzabilità della documentazione non fornita in sede di verifica opera nell'ipotesi di rifiuto doloso o di sottrazione di documenti da parte del contribuente per ostacolare la verifica e comunque non opera ove la documentazione venga prodotta in sede contenziosa, poiché comporterebbe illegittima compressione del diritto

alla difesa. Le spese di sponsorizzazione per finalità estranee all'attività dell'impresa sono da considerarsi non inerenti ed in quanto tali, indipendentemente dalla loro configurazione illecita, inesistenti e perciò indeducibili. Le ammissioni rese dal direttore amministrativo di società, in veste di indagato, al PM su l'inesistenza di operazioni contabilizzate, hanno valore di confessione e costituiscono quindi prova legale che, pur se acquisite in sede penale ha pieno valore anche nel processo tributario, utilizzabile come prova esclusiva della pretesa impositiva. L'istituto del reverse charge non è applicabile ai contratti di nolo a caldo aventi ad oggetto il solo noleggio dei mezzi con o senza conducente senza assunzione di alcun rischio. Non è ravvisabile incertezza interpretativa sulla portata della norma e le conseguenti sanzioni si rendono pertanto dovute. Né è applicabile la sanzione speciale di cui all'art. 6, c. 9 bis D.L.vo 472/97 in mancanza di prova sull'esser stato comunque eseguito il versamento dell'IVA.

Sentenza del 17/07/2014 n. 397 - C.T.P. Savona Sez. 2

Intitolazione:

IVA/IRES - Accertamento a carico di società di capitali e di soci - Ricorsi separati della società e dei soci - Litisconsorzio necessario - Non si configura - Accertamento basato esclusivamente sullo studio di settore - Durata permanenza di situazione di grave crisi aziendale, correlata ad anormale periodo di svolgimento dell'attività - Inapplicabilità dello studio - Consegue.

Massima:

L'ipotesi di litisconsorzio necessario tra società e soci sussiste solo per le società di persone e non per le società di capitali e conseguentemente nelle fattispecie non può essere disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci. L'attraversamento da parte dell'impresa di anni di grave e profonda crisi tale da sfociare nella richiesta di concordato preventivo non è attribuibile a normali difficoltà di gestione imprenditoriale, che presuppone un carattere episodico e non continuativo, configurando invece l'esistenza di un anormale svolgimento dell'attività, sì da escludere l'applicabilità dello studio di settore.

IRPEF

Sentenza del 16/12/2014 n. 1261 - C.T.R. Liguria Sez. 4

Intitolazione:

DINIEGO RIMBORSO IRPEF - Art. 6, comma 2 TUIR - Tassazione per equivalenza - Corresponsione una tantum

Massima:

La prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare, per il personale che ha prestato servizio lavorativo, effettua forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo di godimento (cd. zainetto), costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione non rilevando, in alcun modo, le varianti accessorie delle modalità di erogazione della prestazione.

(La fattispecie trae origine dalla richiesta di rimborso, di un ex dipendente di banca, avente ad oggetto le ritenute che l'agenzia ha applicato a titolo di Irpef, sulla somma dallo stesso percepita, come una tantum, dal Fondo di previdenza complementare.)

Sentenza del 18/09/2014 n. 1664 - C.T.P. Genova Sez. 13

Intitolazione:

IRPEF - Immobili di interesse storico - Art. 11 L. 1991, n. 413 - imposta sostitutiva - inapplicabilità per immobili oggetto di attività di impresa - fattispecie

Massima:

Il criterio di determinazione del debito imponibile previsto dall'art. 11, comma 2, L. n. 413/1991, attiene solo agli immobili (anche appartenenti ad una impresa) ma non se "oggetto" della sua attività, configurandosi, in tal caso, i relativi proventi ricavi d'impresa.

Sentenza del 18/06/2014 n. 322 - C.T.P. La Spezia Sez. 7

Intitolazione:

IRPEF - Cassa di previdenza avvocati - contributo integrativo - art. 11 L. n. 576/1980 - imposta sul reddito - rilevanza esclusione - deducibilità - esclusione.

Massima:

Il contributo integrativo previsto dall'art. 11 della L. n. 576/1980, riguardante la Cassa di previdenza degli avvocati, non concorre alla determinazione della base imponibile IRPEF. Conseguentemente, esso non può esser oggetto di deduzione.

IVA

Sentenza del 07/01/2014 n. 3 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IVA - Art. 2 e 3 D.P.R. 44/73 - Art. 22 D.P.R. 663/72 - Deducibilità costi - Violazione ex art. 444/97 (compilazione scheda carburante).

Massima:

In tema di scheda carburante si ritiene che la mancata indicazione dei chilometri sulla stessa non consenta di trascrivere in contabilità il numero di quelli percorsi da ciascun veicolo e quindi di poter dedurre i costi del carburante.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale: La scheda carburante è utilizzata per gli acquisti di carburanti per automezzi, da parte di soggetti Iva, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, effettuati presso i rifornitori autorizzati. L'aspetto normativo è regolato dall'art. 2 della L. n. 31 del 21.02.1977, al quale si è data attuazione con l'art. 2 del D.M. n. 6287 del 07.06.1977.

Successivamente è intervenuto il D.P.R. n. 444 del 10.11.1997 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante) che contiene le attuali disposizioni sulle schede carburante. Il decreto suddetto e la Circ. n. 205/E hanno dato ulteriori chiarimenti sulla compilazione e registrazione delle schede, ed in particolare l'art. 4 del D.P.R. n. 444 /97 ha stabilito che l'intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio dell'impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo, sancendo uno stretto rapporto tra il veicolo e i chilometri percorsi dello stesso al fine di poterne dedurre i costi dei rifornimenti. Novità legislative affrancate dalla Sentenza Sent. n. 21798 del 09/11/2005 della Suprema Corte volte a ridurre il problema dell'utilizzo improprio delle schede carburante posto in essere per ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Sentenza del 16/01/2014 n. 49 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

DAZI/IVA - Importazione prodotto editoriale - Gadget contenuto - Modellino camion collezione - Accluso foglio illustrativo - Rileva - Valore intrinseco - Maggiore decimo prezzo pubblico - Classificazione doganale - Libri opuscoli stampati - Esclusione - Rileva - Assoggettamento dazio - Rileva - Assoggettamento IVA ordinaria - Rileva - Legittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' da assoggettarsi a dazio ed IVA ordinaria il prodotto importato come editoriale che contenga un gadget consistente in un modellino di camion da collezione con foglio illustrativo accluso, avente valore intrinseco superiore al dieci per cento del prezzo al pubblico, in quanto non possono applicarsi l'esenzione daziaria e l'IVA ridotta prevista per i Libri, opuscoli e stampati

Sentenza del 27/01/2014 n. 79 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Vendita autovetture - Cessioni intracomunitarie - Presunta fittizietà - Indizi gravi, precisi, concordanti - Ente impositore - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Ricupero IVA - Illegittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' illegittima la pretesa relativa all'IVA per presunte cessioni intracomunitarie fittizie relative alla vendita di autovetture qualora l'ente impositore non abbia compiutamente provato gli indizi gravi, precisi e concordanti

(Nel caso di specie la contribuente, società di capitali avente ad oggetto la vendita di autovetture, risultava destinataria di un avviso di accertamento che ricuperava l'IVA non corrisposta per alcune cessioni intracomunitarie. L'ente impositore non aveva però provato gli indizi gravi, precisi e concordanti che avrebbero potuto legittimare le presunzioni).

Sentenza del 11/03/2014 n. 315 - C.T.R. Liguria Sez. 6

Intitolazione:

DAZI/IVA - Deposito doganale/Iva - Mancata introduzione merci - Rileva - Procedimento penale - Principale imputato - Richiesta patteggiamento - Sostanziale ammissione responsabilità - Sussiste - Sentenza penale - Indiscutibile elemento prova - Rileva - Giudice tributario - Prudente apprezzamento - Sussiste - Esenzione dazio - Esclusione - Esenzione IVA - Esclusione - Legittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' legittima la pretesa relativa ai dazi e/o all'IVA conseguenti alla mancata introduzione fisica delle merci nel deposito doganale che opera anche come deposito IVA qualora nel concomitante procedimento penale il principale imputato abbia fatto richiesta di patteggiamento, in quanto questo elemento costituisce indiscutibile elemento di prova che può essere utilizzato dal Giudice tributario secondo il suo prudente apprezzamento.

Sentenza del 25/02/2014 n. 418 - C.T.P. Genova Sez. 10

Intitolazione:

IVA - Emissione P.V.C. - Sessanta giorni successivi - Mancato decorso - Rileva - Prossimità termine decadenziale - Caso particolare motivata urgenza - Atto impositivo - Omessa indicazione - Nullità pretesa - Consegue.

Massima:

E' nulla la pretesa riferita ad un atto impositivo formato in base ad un P.V.C. senza che siano compiutamente decorsi i sessanta giorni dalla sua notifica qualora il caso di particolare e motivata urgenza invocato dall'ente impositore, relativo alla prossima scadenza del termine decadenziale per l'attività accertativa, non risulti poi indicato all'interno dell'atto impositivo.

Intitolazione:

ACCISE - Prodotti energetici - Utilizzo processi chimici, metallurgici, elettrolitici, mineralogici - Non debenza accisa - Consegue.

Massima:

E' esente da accisa il prodotto energetico utilizzato per il successivo utilizzo in processi di riduzione chimica, processi metallurgici, elettrolitici, o mineralogici.

Sentenza del 14/05/2014 n. 977 - C.T.P. Genova Sez. 4

Intitolazione:

IVA - Operazione titolo oneroso - Avvenuto rispetto - Parti contraenti soggetti IVA - Avvenuto rispetto - Movimentazione fisica beni - Avvenuto rispetto - Cessionario comunitario - Codice ISO - Errata comunicazione - Software Intrastat - Diagnostico errore - Mancata segnalazione - Successiva invalidità rilevata - Non rileva - Operazione esente - Debenza IVA - Illegittimità pretesa - Consegue

Massima:

Non è dovuta l'IVA qualora l'operazione esente interviene a titolo oneroso, tra soggetti contraenti obbligati ai fini IVA e con la movimentazione fisica dei beni, ancorché venga poi successivamente rilevata l'invalidità del codice ISO comunicato dal cessionario comunitario e per il quale il software diagnostico Intrastat non abbia segnalato alcun errore.

Sentenza del 17/07/2014 n. 397 - C.T.P. Savona Sez. 2

Intitolazione:

IVA/IRES - Accertamento a carico di società di capitali e di soci - Ricorsi separati della società e dei soci - Litisconsorzio necessario - Non si configura - Accertamento basato esclusivamente sullo studio di settore - Durata permanenza di situazione di grave crisi aziendale, correlata ad anormale periodo di svolgimento dell'attività - Inapplicabilità dello studio - Consegue.

Massima:

L'ipotesi di litisconsorzio necessario tra società e soci sussiste solo per le società di persone e non per le società di capitali e conseguentemente nelle fattispecie non può essere disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci. L'attraversamento da parte dell'impresa di anni di grave e profonda crisi tale da sfociare nella richiesta di concordato preventivo non è attribuibile a normali difficoltà di gestione imprenditoriale, che presuppone un carattere episodico e non continuativo, configurando invece l'esistenza di un anormale svolgimento dell'attività, sì da escludere l'applicabilità dello studio di settore.

REGISTRO

Sentenza del 11/04/2014 n. 509 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

REGISTRO - Cessione immobile - Società acquirente - Medesimo giorno - Successiva rivendita - Valore rivendita - Importo maggiorato - Soggetto acquirente - Perizia stima - Erogazione mutuo - Ente impositore - Rideterminazione valore - Importo perizia mutuo - Legittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' legittima la pretesa relativa alle maggiori imposte di registro e ipo-catastali per l'immobile per il quale, nella medesima giornata, venga effettuato dal contribuente l'acquisto e poi la successiva rivendita ad un prezzo maggiorato, sulla base del valore indicato nella perizia di stima redatta ai fini della richiesta di mutuo del compratore

(Nel caso di specie la contribuente, società di capitali, risultava destinataria per l'anno 2007 di un avviso di rettifica e liquidazione per le maggiori imposte di registro e ipo-catastali dovute per l'acquisto di un immobile, poi rivenduto nella stessa giornata ad un prezzo maggiorato. L'ente impositore aveva correttamente considerato che il valore di acquisto, ai fini della tassazione, poteva essere considerato quello della perizia di stima del mutuo richiesto dalla parte acquirente).

Sentenza del 09/12/2014 n. 2483 - C.T.P. Genova Sez. 12

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE - Imposta di registro - contratto preliminare - pronuncia costitutiva sottoposta a condizione potestativa - imposta proporzionale di registro - non applicabilità.

Massima:

Nel caso di lodo arbitrale, emesso ex art. 2932 c.c., che subordini il trasferimento di un immobile al pagamento del prezzo, non è dovuto alcuna imposta proporzionale di registro, trattandosi di condizione sospensiva e non di termine, essendo incerto se e quando tale evento si verificherà.

Non trattandosi di condizione meramente potestativa (ma al più potestativa) non rileva neppure il disposto dell'art. 27 co. 3 t.u. 131 del 1986.

Assume in ogni caso rilievo dirimente la considerazione che il lodo, al momento della sua pronuncia nonché della liquidazione dell'imposta, non ha prodotto alcun trasferimento di diritti immobiliari; per cui, allo stato, la liquidazione del tributo appare intempestiva.

Sentenza del 30/06/2014 n. 342 - C.T.P. La Spezia Sez. 7

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - fabbricato - cessione - valore - valutazione - criteri - potenzialità edificatorie - utilizzabilità - non ipoteticità - condizione

Massima:

In tema di imposta di registro, ai fini della rettifica del valore di un fabbricato l'Ufficio ben può tenere conto delle sue potenzialità edificatorie, soprattutto quando il contribuente è una società che opera nel settore immobiliare. Tuttavia, tale valutazione non può essere fondata solo sulla consistenza dei futuri lavori di ristrutturazione e sulle spese che devono essere sostenute per il ripristino dei fabbricati, trattandosi di valori assolutamente ipotetici e non attendibili.

Sentenza del 04/04/2014 n. 161 - C.T.P. Savona Sez. 4

Intitolazione:

Registro - Avviso di liquidazione - Srl - Aumento del capitale sociale - Cessione a breve termine da parte dei soci delle proprie quote di partecipazione a fronte di precedente aumento del capitale sociale versato in misura inferiore a quello deliberato - Cessione indiretta di azienda - Non si configura.

Massima:

Non è ravvisabile alcun collegamento tra l'atto di aumento del capitale sociale e quello successivo, ancorchè a breve termine delle quote di partecipazione che sarebbe potuta avvenire anche a distanza di tempo. Essendo l'imposta di registro imposta sull'atto, la tassazione deve avvenire in base al contenuto giuridico dell'atto stesso, non operando la ricostruzione della finalità economica complessiva di più negozi giuridici, ove riconducibili ad atti distinti ed autonomi.

Sentenza del 08/05/2014 n. 217 - C.T.P. Savona Sez. 1

Intitolazione:

Registro - Avviso di liquidazione - Agevolazioni prima casa - Acquisto di appartamento e successivamente di autorimessa pertinenziale con fruizione dell'agevolazione prima casa - Alienazione entro l'anno dell'appartamento e riacquisto di nuovo appartamento - Revoca dell'agevolazione relativamente all'autorimessa - Illegittimità.

Massima:

Deve ritenersi illegittima la revoca dell'agevolazione prima casa alla pertinenza di immobile ceduto entro l'anno dall'acquisto, avendo il legislatore associato il vincolo pertinenziale a quello dell'abitazione principale, nella fattispecie a quel preciso immobile che il contribuente riteneva di dover adibire ad abitazione principale.

Sentenza del 05/06/2014 n. 295 - C.T.P. Savona Sez. 1

Intitolazione:

Registro - Avviso di liquidazione - Agevolazioni prima casa - Acquisto di appartamento e successivamente di autorimessa pertinenziale con fruizione dell'agevolazione prima casa - Alienazione entro l'anno dell'appartamento e riacquisto di nuovo appartamento - Revoca dell'agevolazione relativamente all'autorimessa - Illegittimità.

Massima:

Deve ritenersi illegittima la revoca dell'agevolazione prima casa alla pertinenza di immobile ceduto entro l'anno dall'acquisto, avendo il legislatore associato il vincolo pertinenziale a quello dell'abitazione principale, nella fattispecie a quel preciso immobile che il contribuente riteneva di dover adibire ad abitazione principale.

Sentenza del 09/06/2014 n. 315 - C.T.P. Savona Sez. 5

Intitolazione:

Registro - Avviso di liquidazione - Revoca beneficio mutuo agevolato a seguito di revoca agevolazione prima casa - Ricorso presentato oltre 90 giorni dalla data del reclamo - Ammissibilità - Abitazione di lusso - Superficie utile - E' quella calpestabile - Misurazione in base a planimetria della DOCFA -Validità.

Massima:

Il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 17 bis D.L.vo 546/92 ai fini della costituzione in giudizio non può comportare l'automatica inammissibilità del ricorso, dovendo la norma essere interpretata in modo da non ledere il diritto costituzionale alla difesa, avendo il contribuente già avuto notizia del mancato riconoscimento delle proprie osservazioni critiche all'avviso di liquidazione prima della scadenza del termine e senza possibilità di altra definizione a fini deflattivi.

Per la qualificabilità dell'abitazione come abitazione di lusso va considerata la consistenza della superficie utile, intesa quale superficie calpestabile e la sua determinazione ben può essere qualificata in base alla planimetria presentata in sede di procedura DOCFA , costituendo unico documento dotato di qualità certificativa ai fini fiscali.

Sentenza del 29/10/2014 n. 563 - C.T.P. Savona Sez. 3

Intitolazione:

Registro - Vendita di terreni con potenzialità edificatoria - Rettifica del valore dichiarato in riferimento a vendite di terreni simili - Legittimità - Genericità di rilievi di distanza dei terreni dal mare e di assenza di opere di urbanizzazione primaria, privi di supporto di materiale documentale probatorio - Irrilevanza.

Massima:

E' legittima la rettifica dei valori venali di terreni con possibilità edificatoria sulla base di coevi atti notarili aventi per oggetto terreni con caratteristiche analoghe. Le argomentazioni difensive sui condizionamenti dei terreni venduti rispetto a quelli presi dall'Ufficio a comparazione, caratterizzate da genericità e carenti di idonea documentazione probatoria, sì da non poter consentire adeguata valutazione non possono che essere irrilevanti ai fini del decidere.

RISCOSSIONE

Sentenza del 24/02/2014 n. 230 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

RISCOSSIONE - cartella di pagamento - notificazione - relata - vizio - ricorso - legittimazione passiva - Agente della riscossione - esclusività - non sussiste.

Massima:

Il principio secondo cui «la tardività della notificazione della cartella non costituisce, in ogni caso, vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio» può essere esteso ad ogni tipo di controversia nella quale sia dedotto un vizio della notificazione della cartella di pagamento quale (come nel caso di specie), quello relativo alla mancata compilazione della relativa "relata" di notifica. Per tale motivo deve ritenersi valido il ricorso notificato solo all'ente impositore.

Intitolazione:

RISCOSSIONE - cartella di pagamento - notificazione - relata - vizio - inesistenza - inconfigurabilità - irregolarità - sanatoria per raggiungimento dello scopo - applicabilità.

Massima:

La relata di notifica ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione dell'atto e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato; conseguentemente, se l'atto è stato ricevuto dal destinatario costui non può eccepirne la mancanza della relata in considerazione del fatto che, da un lato, non si tratta di adempimento previsto nel suo interesse, e, dall'altro, che trattandosi di mancanza che non ne determina l'inesistenza ma ne costituisce una mera irregolarità, essa è sanabile per "raggiungimento dello scopo" con la costituzione in giudizio del suo destinatario.

Sentenza del 04/03/2014 n. 272 - C.T.R. Liguria Sez. 4

Intitolazione:

RISCOSSIONE - Agente riscossione - Iscrizione ipotecaria - Natura cautelare - Sussiste - Intimazione adempiere - Omessa notifica - Non rileva - Legittimità cautela - Consegue

Massima:

E' legittima l'ipoteca trascritta senza la preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere avendo tale provvedimento natura cautelare

(Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un provvedimento di trascrizione ipotecaria. L'agente della riscossione, pur non avendo preventivamente notificato l'intimazione ad adempiere, aveva correttamente agito in quanto il gravame ha natura meramente cautelare).

Sentenza del 04/04/2014 n. 154 - C.T.P. Savona Sez. 4

Intitolazione:

Riscossione - Disconoscimento di credito IVA risultante da dichiarazione e riportato in dichiarazione di anno successivo - Cartella di pagamento - Intestazione della cartella a società in fallimento risultata cancellata dal registro delle imprese - Inesistenza della cartella - E' tale - Notifica a socio della società ritenuto dal concessionario debitore - Illegittimità - Efficacia sanante del ricorso del socio - Non si verifica - Spettanza del credito d'imposta - Sussiste.

Massima:

In conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve ritenersi inesistente la cartella di pagamento emessa a carico di società in fallimento - che nella fattispecie era stato peraltro revocato - cancellata dal registro delle imprese, in quanto priva del soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa impositiva. Nè può autonomamente il concessionario della riscossione notificare la cartella a socio della società cancellata, ritenuto obbligato al pagamento del debito iscritto nella cartella, competendo esclusivamente all'ente impositore l'individuazione, attraverso l'iscrizione a ruolo, del debitore d'imposta. E' quindi l'ente impositore che, ove avesse ritenuto il socio responsabile, avrebbe dovuto attivarsi ad emettere altro apposito provvedimento, motivando le ragioni della pretesa impositiva ed il presupposto della responsabilità. Peraltro nella fattispecie, la cartella era stata emessa a seguito di disconoscimento di credito IVA esposto in dichiarazione e non riportato in dichiarazioni successive perché omesse, ma riportato nell'anno del richiesto recupero, e non era stata preceduta dall'obbligatorio avviso bonario, con conseguente nullità della cartella medesima. La Commissione ha comunque riconosciuto, in conformità non solo ad orientamento della Suprema Corte, ma della stessa Amministrazione Finanziaria, con la cir. 74E/2007, la spettanza del credito, derivando esso da dichiarazione non rettificata e perciò definitivamente consolidatasi.

SANZIONI

Sentenza del 10/02/2014 n. 160 - C.T.R. Liguria Sez. 4

Intitolazione:

SANZIONI - Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo sanzioni Irap ed IVA - Concorso materiale omogeneo - Art. 12, 1° comma D.Lgs. 472/1997 - D.Lgs 203/1998 - Art. 13 D.Lgs. n. 471/97.

Massima:

Premesso che le violazioni sostanziali, al contrario di quelle formali, escludono l'applicabilità della norma di favore del concorso materiale omogeneo ex art. 12, 1° comma D.Lgs. 472/1997, ai sensi del D.Lgs n. 203/1998, risulta che l'omesso versamento Irap ed Iva non risponde, in tema di sanzioni tributarie, a violazioni meramente formali in quanto lo stesso non possiede i due concorrenti requisiti quali non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo ed al contempo non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo, con conseguente applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs.

(Nella fattispecie il contribuente a seguito della notifica di cartella esattoriale contestava la quantificazione delle sanzioni nella misura iscritta a ruolo - per ciascun omesso e/o tardivo versamento - invocando l'applicabilità del più favorevole principio del concorso materiale omogeneo - benché non sussistessero i sopra indicati e richiesti requisiti).

Sentenza del 14/04/2014 n. 535 - C.T.R. Liguria Sez. 8

Intitolazione:

SANZIONI - diritti camerali - omesso versamento - iscrizione a ruolo - decadenza - termine - atto prodromico - necessità esclusione.

Massima:

L'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative irrogate per l'omesso versamento dei diritti camerali deve essere notificata entro il quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto esser versato, così come previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 472/97. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472/97 è inoltre possibile iscrivere a ruolo, e notificare, direttamente e senza la previa notifica di un accertamento prodromico, le sanzioni irrogate per l'omesso versamento dei diritti camerali.

TARSU / TARES

Sentenza del 03/03/2014 n. 255 - C.T.R. Liguria Sez. 2

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - TARSU - cause di esclusione del pagamento - inidoneità dei locali a generare rifiuti - non utilizzabilità - autorimessa - onere della prova - contribuente - spettanza

Massima:

Ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 507/93, ai fini della non debenza della TARSU in relazione ad una autorimessa, incombe al contribuente l'onere di provare la sua inidoneità a generare rifiuti e comunque la sua non utilizzabilità.

Sentenza del 07/10/2014 n. 1054 - C.T.R. Liguria Sez. 4

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - TARSU - tariffe - regolamento comunale - esercizi alberghieri - abitazioni - categorie - diversità - legittimità.

Massima:

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime.

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - TARSU - tariffe - delibera comunale - disparità di trattamento - motivazione - necessità - illegittimità - disapplicazione - giudice tributario - potere - sussistenza - tariffa applicabile - ultima tariffa vigente.

Massima:

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il Giudice tributario, ai sensi dell'articolo 7, d.lgs. n. 22/97, può disapplicare la delibera di approvazione delle tariffe se tale atto contrasta con la normativa di settore e dà luogo a disparità di trattamento che non sono state giustificate dal Comune (indicando tali giustificazioni nella motivazione della delibera di approvazione delle tariffe). L'annullamento della delibera di approvazione delle tariffe TARSU relative ad una annualità comporta l'obbligo di procedere alla liquidazione del tributo sulla base dell'ultima tariffa vigente.

Sentenza del 23/10/2014 n. 553 - C.T.P. Savona Sez. 2

Intitolazione:

Provvedimento di diniego di autotutela - Indicazione del contenuto degli atti oggetto di richiesta di autotutela e delle ragioni della loro conferma da parte dell'Ente impostore - Difetto di motivazione - Non sussiste - Sindacato del giudice tributario - Concerne la legittimità del rifiuto o diniego.

Massima:

Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di diniego di autotutela che individui il soggetto contribuente, nonché gli atti dei quali viene chiesta la rimozione in autotutela e contenga l'indicazione delle ragioni per le quali l'Ente impositore ritenga di confermarne la validità. Il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego in autotutela può essere esercitato, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, limitatamente al giudizio sulla legittimità del rifiuto o del diniego di autotutela e non può tramutarsi in una vera e propria sostituzione del giudice all'Amministrazione Giudiziaria in valutazioni discrezionali.

Intitolazione:

TARSU - Omessa istanza per la fruizione dell'esenzione dalla TARSU - Non comporta l'automatica applicazione del tributo, ove l'Ente impositore possa aver comunque conoscenza degli elementi comportanti l'esclusione - Sanzione - Non applicabilità in forza dei principi di collaborazione e buona fede.

Massima:

In tema di TARSU l'omessa presentazione dell'istanza prevista dal regolamento comunale ai fini della fruizione dell'esenzione non può comportare l'automatica applicazione del tributo allorché l'Ente impositore debba aver comunque conoscenza delle condizioni comportanti l'esenzione, nella fattispecie l'istanza di permesso di costruire e le comunicazioni intermedie

fino al rilascio del certificato di agibilità. Di conseguenza non è irrogabile la sanzione per l'omessa presentazione dell'istanza, in omaggio al principio di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente, avendo comunque l'Ente impositore un onere di informativa sulle situazioni che obiettivamente possano influire sulla tassabilità della superficie, ciò che nella fattispecie ben avrebbe potuto essere verificato con una minima attività istruttoria.

TRIBUTI LOCALI

Sentenza del 23/09/2014 n. 967 - C.T.R. Liguria Sez. 1

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Tributi locali - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica - Regione - compartecipazione al gettito - interesse a resistere al ricorso - sussistenza - intervento autonomo - art. 14, d.lgs. n. 546/92 - legittimità.

Massima:

Nel processo tributario, qualora il ricorso abbia ad oggetto la debenza del Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi urbani in discarica avverso un atto di accertamento emesso dalla Provincia, la Regione, in quanto destinataria di una parte del gettito del tributo, ha un interesse qualificato a resistere al ricorso, essendo quindi legittimata ad intervenire autonomamente in giudizio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546/92.

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica - riduzioni ed esenzioni - rifiuti "inertizzati" - Provincia - attività di recupero - provvedimenti autorizzativi - necessità - "scarti e sovralli" - riduzione del tributo - lavorazione - impianto a tecnologia complessa - necessità.

Massima:

Ai sensi della L. n. 549/1995 e della L.R. n. 21/1996, i rifiuti "inertizzati" non possono consentire al gestore di una discarica di beneficiare di una riduzione del Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi urbani in assenza di provvedimenti emessi dalla Provincia che espressamente autorizzino l'attività di recupero dei medesimi rifiuti. Analogamente, le riduzioni del tributo previste dalla L.R. n. 21/1996 per gli "scarti ed i sovralli" sono subordinate al fatto che i rifiuti conferiti in discarica siano oggetto di trattamento in "impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, a tecnologia complessa".

*Commissione Tributaria Regionale
della Liguria*

Stampato in proprio

massimlig14webrtm.docx - 15/03/2016 10.40.00

